

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4048-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 luglio 1989 (V. Stampato Senato n. 1843)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 luglio 1989

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(FERRI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SANTUZ)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 luglio 1989*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 238

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) forze di polizia e corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza;

c) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, durante il servizio;

d) persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della unità sanitaria locale o dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;

e) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscano controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;

f) donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

2. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita, su richiesta, agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

3. Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici ».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. I passeggeri fino a dodici anni di età devono occupare i posti posteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974; possono occupare i posti anteriori solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.

TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 238

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico ».*

Identico.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. I passeggeri fino a dodici anni di età possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.

segue: TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

2. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti ».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 8-bis. — 1. Tutti i veicoli della categoria M1 di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza anche in corrispondenza dei posti posteriori, in conformità alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981 n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere di tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, ed avere le configurazioni indicate nei punti 3. 1. 1. e 3. 1. 2. dell'allegato I al medesimo decreto.

ART. 8-ter. — 1. A decorrere dal 26 aprile 1990 i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ».

segue: TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

2. I passeggeri fino a quattro anni di età occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1974 devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati più di due passeggeri di età fino a quattro anni, solo quello di età inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

3. La norma di cui al comma 2 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di età che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

4. *Identico* ».

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 8-bis. *Identico.*

ART. 8-ter. A decorrere dal 26 aprile 1990 i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ».

segue: TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Chiunque importa, produce o commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di età di tipo non approvato a norma del presente decreto, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni e del sequestro e confisca del materiale non corrispondente ai tipi approvati.

2. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di età di tipi non approvati, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

4. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto ».

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 10-bis. — 1. Sono abrogati l'articolo 22, l'articolo 23, commi 1, 2, 4 e 8, e l'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111; i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143; i commi secondo e terzo dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707; il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, nonché il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

ART. 10-ter. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, predispone, con proprio decreto, un testo unificato a carattere meramente compilativo delle norme relative all'adozione e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta ».

segue: TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. *Identico* ».

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 10-bis. — 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 1° giugno 1966, n. 416, il secondo periodo è sostituito dal seguente: " È consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici " ».

ART. 10-ter. — 1. Sono abrogati l'articolo 22, l'articolo 23, commi 1, 2, 4 e 8, e l'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111; i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143; i commi secondo e terzo dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, nonché il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989.

2. *Identico*.

ART. 10-quater. *Identico* ».

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 238

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1989.

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza, nonché di apportare modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, ai fini di una più puntuale disciplina e di una maggiore sicurezza stradale, compatibilmente con la continuità d'uso dei veicoli già immatricolati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età.

ARTICOLO 2.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e 23, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 22 aprile 1989, n. 143, come modificato dal presente decreto, non si applicano ai veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici ai quali devono essere fissate le cinture di sicurezza ovvero i sistemi di ritenuta prescritti.

ARTICOLO 3.

1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza fino al momento in cui, in occasione della prima seduta di revisione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga riportata tale annotazione. In ogni caso l'obbligo di installazione si applicherà ai soli veicoli inquadrati nella categoria M1 secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, come modificata dalla legge 22 aprile 1989, n. 143, e dal presente decreto. Il Ministro dei trasporti emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme necessarie all'annotazione della categoria di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o del veicolo promiscuo.

ARTICOLO 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dal seguente:

« 6. I bambini da quattro a dieci anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1988, n. 111, devono essere trattenuti, a partire dal 26 aprile 1990, salvo l'esonero di cui all'articolo 2, da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. Fino alla predetta data, i bambini fino a dieci anni occupanti i sedili posteriori, qualora non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, devono essere accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni quando il veicolo circola fuori dei centri abitati ».

ARTICOLO 5.

1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con

cinture di sicurezza non saranno ammessi alla prima immatricolazione; dalla stessa data per gli stessi veicoli si intendono decadute le relative omologazioni e le successive estensioni.

ARTICOLO 6.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sui sedili posteriori e sono esonerati dall'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 1988, n. 111, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16 ».

ARTICOLO 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 26 aprile 1990, i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al comma 1 dell'articolo 22 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza ».

ARTICOLO 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto il seguente periodo: « Tale obbligo non sussiste per il conducente durante le manovre strettamente necessarie al parcheggio ».

ARTICOLO 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: « centri abitati » sono inserite le seguenti: « e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora ».

ARTICOLO 10.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, sono abrogati.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di

omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 ».

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA — FERRI — SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.